

Delibera n° 898

Estratto del processo verbale della seduta del
10 giugno 2021

oggetto:

LR 25/2001, ART 8 - CONTRIBUTO GIORNALIERO PER L'ANNO 2021 PER CURE CLIMATICHE, TERMALI E SOGGIORNI TERAPEUTICI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, in conformità alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 25 *“Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio”* la Regione eroga assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi per causa di guerra e per servizio attraverso le Aziende Sanitarie, con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;

Visto l'art. 3 della su citata L.R. n. 25/2001, che dispone che sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia evidenza d'efficacia sulla base di direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 2143, del 21.6.2002, recante, all'allegato A, le direttive generali in relazione alle cure termali, alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici;

Rilevato, ai sensi degli articoli 4 e 5 della sopra citata L.R. n. 25/2001, che:

- le cure climatiche e termali sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità;
- i soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziaria e si effettuano per un periodo massimo di giorni ventuno in località marine, montane, lacustri e collinari e sono riconosciuti a coloro che abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti e prevenire eventuali aggravamenti o complicanze;

Visto l'art. 8 della medesima L.R. n. 25/2001 laddove dispone che:

- *“Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno”*,
- *“Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantacinquemila.”*;

Vista la deliberazione giuntale 22 settembre 2017, n. 1783, *“Dpcm 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (lea) e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie regionali aggiuntive (extra lea)”*, che delinea un sistema di assistenza sanitaria che deve prioritariamente e obbligatoriamente assicurare i L.E.A. e che subordina il mantenimento delle prestazioni extra L.E.A. alle disponibilità di bilancio definite annualmente per il Servizio sanitario regionale;

Richiamata la deliberazione giuntale 26 giugno 2020, n. 942, con la quale è stata fissata la misura del contributo giornaliero per l'anno 2020;

Ritenuto di confermare anche per il 2021 il contributo giornaliero per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici - quale prestazione extra L.E.A. - nella misura del contributo fissato per l'anno 2020, pari a euro 46.20 (quarantasei/20);

Precisato che il suddetto contributo è raddoppiato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 25/2001 qualora ai beneficiari sia riconosciuta la presenza di un accompagnatore per l'intero fruire delle prestazioni autorizzate dall'Azienda Sanitaria, sussistendo le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 25/2001 medesima;

Dato atto che, giusta le disposizioni della sopra citata L.R. n. 25/2001, l'erogazione del contributo in parola, lo svolgimento del relativo procedimento istruttorio, nonché la verifica dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie aggiuntive sono di competenza dell'Azienda Sanitaria di appartenenza del richiedente il beneficio;

Rilevato che l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 25/2001, prevede che *"I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione."*;

Ritenuto che, ai fini della corresponsione del contributo in parola, l'istanza riportante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura/stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure climatiche e termali, prescritte ed autorizzate, indicante la tipologia delle cure effettuate nonché il periodo corrispondente agli effettivi giorni di cura;
- il titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta per il soggiorno), in originale con relativa quietanza di pagamento ove necessaria;

Precisato che:

- la documentazione di spesa deve riferirsi al destinatario del contributo e all'accompagnatore, qualora ne sia riconosciuta la presenza, nonché riportare i giorni di effettiva presenza;
- la corresponsione del contributo in parola non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o soggiorno autorizzato;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo fanno carico ai bilanci delle Aziende Sanitarie a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR 12 febbraio 2021, n. 189 avente ad oggetto "LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva", nell'ambito del finanziamento diretto indistinto della gestione di parte corrente posto a carico della missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, con riferimento al capitolo di spesa 4364, e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità

la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di confermare anche per il 2021 il contributo giornaliero per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici, quale prestazione extra L.E.A., nella misura del contributo fissato per l'anno 2020, pari a euro 46.20 (quarantasei/20).
2. Di stabilire che, ai fini della corresponsione del contributo sub. 1. l'istanza, riportante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia corredata dalla seguente documentazione:
 - attestazione della struttura/stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure climatiche e termali, prescritte ed autorizzate, indicante la tipologia delle cure effettuate nonché il periodo corrispondente agli effettivi giorni di cura;
 - il titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta per il soggiorno), in originale con relativa quietanza di pagamento ove necessaria.
3. Di precisare che il contributo giornaliero sub. 1 è raddoppiato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 25/2001, qualora ai beneficiari sia riconosciuta la presenza di

un accompagnatore per l'intero fruire delle prestazioni autorizzate dall'Azienda Sanitaria.

4. Di dare atto che l'erogazione del contributo in parola e lo svolgimento del relativo procedimento istruttorio nonché la verifica dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie aggiuntive sono di competenza dell'Azienda Sanitaria di appartenenza del richiedente il beneficio.
5. Di precisare che la documentazione di spesa deve riferirsi al destinatario del contributo e all'accompagnatore, qualora ne sia riconosciuta la presenza, nonché riportare i giorni di effettiva presenza.
6. Di precisare, altresì, che la corresponsione del contributo in parola non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o soggiorno autorizzato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE